



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 90 in data 03 ottobre 2011

OGGETTO:

Cantatore Porzia c/ Comune di Molfetta – Ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari per la riforma della sentenza n. 24/2011 resa dal Tribunale di Molfetta nel procedimento n. 18332/2004 R.G. – Resistenza e conferma avvocato difensore.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. 31 del 04 luglio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011*
- *della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____*

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **06 ottobre 2011** al **21 ottobre 2011**.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 502 del 16.12.2004, fu affidato il patrocinio all'Avv. Mauro Danilo Magarelli per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta (R.G. n. 18332/2004) dalla Sig.ra Cantatore Porzia c/ il Comune di Molfetta;
- la citazione de qua era intesa ad ottenere ex art. 2055 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni (nella misura di € 10.000,00 oltre spese, diritti ed onorari di causa) subiti dalla stessa nel sinistro del 23.09.2004 verificatosi al Corso Umberto, quando cadeva a causa di un fosso creatosi sul marciapiede per la mancanza di due mattonelle;
- Il giudice adito, con sentenza n. 24/2011, pubblicata il 04.02.2011 ex art. 281 sexsies cpc, ha rigettato la domanda, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite in quanto: "...risulta non sufficiente dimostrata, nella specie, la responsabilità del Comune per l'accaduto quale custode; il che, nell'imporre il rigetto della domanda, rende evidentemente superfluo ogni approfondimento circa eventuali responsabilità del Comune alla stregua della generale ipotesi di responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., atteso che anche tale ipotesi postula l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso."

Rilevato che è stato notificato al Ns. domicilio legale (Avv. Mauro Danilo Magarelli che ne ha dato contezza all'Ente con nota prot. n. 30422 del 23.05.2011) l'atto di appello, con il quale la Sig.ra Cantatore, agendo contro il Comune, ha chiesto alla Corte di Appello di Bari la integrale riforma della indicata sentenza;

Ritenuto necessario resistere anche nell'odierno giudizio, opponendo alle doglianze di controparte la legittimità ed inopinabilità delle eccezioni sollevate dalla P.A., confermando all'uopo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il

compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio in appello instaurato dalla Sig.ra Cantatore Porzia, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 55717 del 03.10.2011 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Mauro Danilo Magarelli,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio in appello instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dalla Sig.ra Cantatore Porzia c/ il Comune di Molfetta, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 24/2011, resa dal Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta (causa civile R.G. n. 18332/2004), meglio descritto in premessa.
- 2) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 7, già difensore dell'Ente nel giudizio di prime cure.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.

- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa
- 6) Di disporre con successivo provvedimento dirigenziale la erogazione di acconti per l'incarico affidato in favore del prefato professionista, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 184 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità.

Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri
